



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 60/12
Lussemburgo, 10 maggio 2012

Sentenza nella causa C-368/10
Commissione / Paesi Bassi

Il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richiede o desidera che taluni prodotti da fornire provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio equo e solidale

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice deve, segnatamente, utilizzare specifiche dettagliate anziché fare riferimento a ecoetichettature o a marchi determinati

Il marchio di qualità privato olandese EKO è concesso ai prodotti composti per almeno il 95 % da ingredienti biologici. Esso è gestito da una fondazione di diritto civile olandese che mira a favorire l'agricoltura biologica. MAX HAVELAAR è anch'esso un marchio di qualità privato gestito da una fondazione di diritto civile olandese, conformemente alle norme stabilite da un'organizzazione internazionale di riferimento, la Fairtrade Labelling Organisation. Tale marchio di qualità è in uso in diversi paesi, in particolare nei Paesi Bassi. Esso mira a favorire la commercializzazione dei prodotti derivanti dal commercio equo e solidale, certificando che i prodotti ai quali è concesso sono acquistati presso organizzazioni costituite da piccoli produttori di paesi in via di sviluppo a prezzi e condizioni equi.

Nell'agosto 2008 la provincia Noord-Holland (Paesi Bassi) ha pubblicato un bando di gara d'appalto per la fornitura e la gestione di distributori automatici per il caffè. Tale bando sottolineava l'importanza data dalla provincia all'aumento nell'impiego di prodotti biologici e del commercio equo e solidale nelle macchine automatiche per il caffè. Peraltro, si specificava che «la provincia Noord-Holland impiega, nel consumo di caffè e tè, i marchi di qualità MAX HAVELAAR e EKO» e che gli ingredienti diversi dal caffè e dal tè, quali il latte, lo zucchero e il cacao, dovevano essere conformi, per quanto possibile, ai due marchi di qualità. Poco dopo, era stato precisato, in una nota informativa, che gli altri marchi di qualità sarebbero stati parimenti accettati «a condizione che essi si fondino su criteri equiparabili o identici».

In base a tali elementi, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro i Paesi Bassi, deducendo una violazione della direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici¹. La Commissione contesta, in particolare, alla provincia di avere prescritto nelle specifiche tecniche (che determinano l'oggetto dell'appalto) i marchi di qualità EKO e MAX HAVELAAR, o almeno marchi fondati su criteri equiparabili o identici per quanto riguarda il caffè e il tè da fornire.

A tale proposito, la Corte rammenta che le specifiche tecniche possono essere formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, i quali possono includere caratteristiche ambientali. Il marchio di qualità EKO, essendo fondato su caratteristiche ambientali e soddisfacendo le condizioni elencate nella direttiva, costituisce un'«ecoetichettatura» ai sensi di quest'ultima. Tuttavia, nell'imporre che taluni prodotti da fornire presentassero un'ecoetichettatura determinata, invece di utilizzare le specifiche dettagliate definite dalla stessa, la provincia Noord-Holland ha stabilito una specifica tecnica incompatibile con la direttiva. Quanto al requisito relativo al marchio di qualità MAX HAVELAAR, la Corte constata che, a causa del suo oggetto, esso non costituisce una specifica tecnica, bensì una condizione di esecuzione dell'appalto. Essa respinge dunque la

¹ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114, e rettifica in GU 2004, L 351, pag. 44).

censura della Commissione a tale proposito senza esaminare se tale requisito sia stato formulato in modo conforme alla direttiva.

Inoltre, la Commissione contesta alla provincia di aver stabilito un criterio di aggiudicazione (volto a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice) secondo il quale gli ingredienti da fornire, diversi da tè e caffè, dovevano essere muniti dei marchi di qualità EKO e/o MAX HAVELAAR. A tale proposito la Corte evidenzia che la direttiva ammette che le amministrazioni aggiudicatrici siano autorizzate a scegliere criteri di aggiudicazione fondati su considerazioni di natura ambientale e sociale. Per quanto riguarda le considerazioni di natura sociale, esse possono riguardare gli utilizzatori o i beneficiari dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto, ma anche altri soggetti. Risulta peraltro dalla formulazione del criterio di aggiudicazione controverso che quest'ultimo aveva ad oggetto unicamente gli ingredienti da fornire, senza alcuna incidenza sulla politica generale di acquisto degli offerenti. Pertanto, tale criterio riguardava prodotti la cui fornitura costituiva una parte dell'oggetto del citato appalto. Nulla osta, pertanto, in via di principio, a che un siffatto criterio di aggiudicazione preveda che un prodotto derivi dal commercio equo e solidale.

Relativamente al modo in cui siffatti criteri di aggiudicazione possono essere formulati, la Corte sostiene che un'indicazione pertinente è fornita dalle norme della direttiva che riguardano l'impiego di un'ecoetichettatura nell'ambito della formulazione di una specifica tecnica. Essa rammenta che il legislatore dell'Unione ha autorizzato le amministrazioni aggiudicatrici ad utilizzare i criteri sottesi ad un'ecoetichettatura per stabilire talune caratteristiche di un prodotto. Tuttavia, esso non autorizza a elevare un'ecoetichettatura al rango di specifica tecnica, dato che l'ecoetichettatura può essere utilizzata solo a titolo di presunzione che i prodotti sui quali è apposta soddisfano le caratteristiche così definite, fatto esplicitamente salvo ogni altro mezzo di prova appropriato. Prevedendo l'assegnazione di un determinato punteggio nell'ambito della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa a taluni prodotti muniti di marchi di qualità determinati, senza aver elencato i criteri sottesi a tali marchi di qualità né aver ammesso la possibilità di fornire con ogni altro mezzo appropriato la prova che un prodotto soddisfaceva tali criteri, la provincia ha stabilito un criterio di aggiudicazione incompatibile con la direttiva.

Infine, la Commissione fa valere che il requisito che impone all'aggiudicatario il rispetto dei «criteri di sostenibilità degli acquisti» e di «responsabilità sociale delle imprese» è contrario alla direttiva. La Corte statuisce che, nell'imporre tali condizioni nel capitolato d'onori, la provincia Noord-Holland ha stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato.

La Corte rileva inoltre che il principio di trasparenza implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco, nel bando di gara o nel capitolato d'onori. Ciò consente, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall'altro, all'amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte presentate rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto in questione. Orbene, essa osserva che i requisiti relativi al rispetto dei «criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese» nonché all'obbligo di «contribuire al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico» non presentano il necessario grado di chiarezza, di precisione e di univocità.

Di conseguenza, la Corte statuisce che i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582